

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 26/03/2021

FATTO

La società ricorrente riferisce di aver presentato per l'incasso, presso la banca resistente, complessive 28 cambiali, ricevute a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto da una propria cliente. Gli effetti cambiari sono stati presentati a partire dal 4 dicembre 2017 e sino al 6 novembre 2019, con largo anticipo rispetto alle scadenze risultanti dai titoli. Le somme portate dai titoli sono state accreditate dalla banca resistente mediamente 20 giorni dopo la presentazione. Pertanto, la società ricorrente ha continuato a intrattenere rapporti con la propria cliente, confidando nell'integrità patrimoniale di quest'ultima.

In particolare, successivamente al 31 marzo 2018 (data di scadenza della prima cambiale presentata per l'incasso alla resistente) la società ricorrente ha fatturato alla propria controparte corrispettivi per ulteriori € 18.368,20. Tuttavia, a far data dal 28 novembre 2019 – e senza alcun avviso – la banca resistente ha iniziato a riaddebitare sul conto corrente della società l'importo portato dai titoli. Ciò sarebbe avvenuto, peraltro, senza che i medesimi effetti fossero stati protestati dal notaio incaricato poiché, assai inspiegabilmente, risultavano al medesimo “presentati oltre il termine per il protesto”. Il riaddebito è stato effettuato per complessivi € 113.492,60 alla data del 18 dicembre 2019. La società ricorrente ha quindi sporto reclamo in data 13 gennaio 2020, tuttavia mai riscontrato dalla banca. La società ricorrente osserva che il contegno della banca è stato gravemente negligente, tenuto conto dell’*“enorme ritardo con cui si è proceduto alla graduale restituzione dei titoli insoluti, oltretutto con decadenza del termine per la levata del protesto”*.

La società afferma di aver subito un danno, apprezzabile alla stregua di due distinti profili. Il ritardo della banca nell'esazione dei titoli ha per un verso precluso alla società ricorrente di far valere le azioni a tutela del proprio credito; per un altro verso, ha fatto sì che la medesima ricorrente radicasse un affidamento – rivelatosi erroneo – in ordine alla

solvibilità della propria cliente, con la quale ha continuato a intrattenere rapporti commerciali, ignorandone lo stato di insolvenza.

Il danno emergente è quindi pari all'ammontare delle fatture emesse successivamente alla scadenza del primo titolo risultato non pagato (31 marzo 2018), per il quale non è stato levato il protesto, e così pari a € 18.368,20. Del resto, se la banca avesse diligentemente dato notizia dell'inadempimento, la società ricorrente avrebbe interrotto i rapporti commerciali con la propria cliente rivelatasi infine insolvente.

Inoltre, un'ulteriore posta risarcitoria è data dalle conseguenze negative della mancata levata del protesto: se la banca avesse diligentemente operato, la ricorrente avrebbe potuto adoperarsi per recuperare il credito, ancorché con le difficoltà del caso. In questa prospettiva, il danno sofferto non potrebbe considerarsi pari all'importo portato dalle cambiali insolute per le quali non è stato levato il protesto (spiccate per ammontare pari a € 113.492,60), ma va proporzionalmente ridotto in considerazione dell'insito rischio di recupero del credito al 70% di tale ammontare (€ 79.444,82). Inoltre, la società ricorrente avrebbe diritto al rimborso delle commissioni illegittimamente addebitate dalla resistente per un ammontare pari a € 104,00. Alla luce di quanto esposto, la società ricorrente chiede di condannare l'intermediario al risarcimento del danno subito pari a € 79.444,82, relativamente alle cambiali insolute, ed € 18.368,20, con riguardo all'affidamento incolpevole ingenerato dall'intermediario, nonché alla restituzione dell'importo di € 104,00 e alla refusione delle spese legali.

L'intermediario resiste al ricorso, affermando di aver operato con la prescritta diligenza, posto che *“gli effetti insoluti erano transitati sul conto della cliente in data 28/11/2019 ed erano stati consegnati nell'arco di una settimana dalla ricezione degli stessi da parte della banca domiciliataria”*. D'altro canto, la resistente *“non avrebbe potuto effettuare la restituzione di titoli insoluti senza prima riceverli, essendo gli stessi pervenuti [alla medesima resistente] con ampio ritardo dalla Banca domiciliataria”*. L'intermediario osserva che la società ricorrente ha presentato un primo ricorso all'Arbitro dichiarato inammissibile perché non rientrante nella competenza dell'ABF, in quanto la domanda formulata nel ricorso conteneva una richiesta il cui valore eccedeva la soglia di € 100.000,00; a seguire, la società ricorrente ha incardinato il presente procedimento, limitando la propria richiesta risarcitoria a € 97.917,02. In proposito, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, perché esorbitante rispetto alla competenza per valore dell'Arbitro. Al riguardo rileva che la domanda della società ricorrente sarebbe *“limitata alla somma di euro 100.000,00, al solo fine di eludere i limiti della competenza dell'ABF”*.

Nel merito, afferma che nessuna responsabilità può nella specie essere ascritta alla banca resistente. Osserva che l'accredito delle cambiali è infatti avvenuto con clausola salvo buon fine, con la conseguenza che al verificarsi dell'inadempimento del debitore la banca ha riaddebitato le somme portate dai titoli insoluti. Deduce che graverebbe sul correntista e quindi sull'attuale ricorrente il rischio dell'insolvenza del debitore cartolare. Inoltre, afferma la mancanza di dimostrazione e comunque l'infondatezza della richiesta di danni. Sostiene al riguardo che il mancato protesto non ha pregiudicato l'esperimento di azioni a tutela della ricorrente nei confronti debitore giacché *“la cambiale, anche quando insoluta e non protestata, ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori. Pertanto, il beneficiario è comunque legittimato a proporre l'azione cambiaria contro l'obbligato diretto entro tre anni dalla scadenza del termine per levare il protesto”* (richiama al riguardo il disposto degli artt. 63 e art. 94, comma 1, del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, nonché alcuni precedenti dei Collegi territoriali). Di conseguenza, il mancato protesto degli effetti, peraltro neppure addebitabile alla resistente, non produrrebbe *“un sostanziale pregiudizio all'azione di recupero del credito”*. Afferma, inoltre, che la domanda di danni sarebbe

generica e priva di supporto probatorio. Sostiene, infine, di aver agito secondo i canoni di diligenza, trasparenza e correttezza, ottemperando gli obblighi informativi, nell'ambito della competenza ad essa spettante, nei confronti della ricorrente. Osserva altresì che sarebbe la banca domiciliataria a non aver agito con diligenza, non avendo invitato il debitore al pagamento, né levato il protesto, né comunicato alcunché alla resistente, salvo restituirla tardivamente i titoli. Chiede quindi di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingerlo.

In sede di repliche, la società ricorrente, in relazione alla eccepita inammissibilità del ricorso, rileva di aver fornito un proprio parametro valutativo del danno derivante dal riaddebito delle cambiali insolute ma non protestate (id est, il 70% del valore facciale dei titoli), non potendosi ipotizzare un recupero totale del dovuto, ferma restando la piena discrezionalità del Collegio nell'apprezzare detto pregiudizio. Sicché, il contegno della ricorrente non può considerarsi abusivo, né il ricorso inammissibile. Osserva inoltre che il riaddebito delle cambiali insolute è avvenuto a oltre un anno dagli inadempimenti. Dunque, non è l'accredito salvo buon fine ad avere ingenerato un affidamento in ordine alla solvibilità del debitore, ma il notevole ritardo intercorso tra l'accredito delle cambiali e il successivo storno. Tale ritardo configurerebbe una violazione dell'obbligo di diligenza professionale ascritto alla banca da cui sarebbe conseguito un pregiudizio commisurato all'ammontare delle fatture emesse.

DIRITTO

1. La società ricorrente contesta il comportamento tenuto dall'intermediario nell'espletamento del mandato all'incasso di diversi effetti cambiari, in quanto restituiti non pagati dopo oltre un anno. Chiede il risarcimento dei danni, che quantifica in complessivi € 97.917,02, di cui € 79.444,82 pari al 70% di € 113.492,60 (ossia dell'importo complessivamente portato dalle cambiali prima accreditate salvo buon fine e infine stornate) ed € 18.368,20 a titolo di danno derivante dalle ulteriori fatture emesse nei confronti del proprio debitore, in ragione dell'affidamento erroneamente radicato circa la solvibilità del proprio cliente; infine, € 104,00 a titolo di commissioni e spese illegittimamente addebitate dalla resistente. L'intermediario chiede di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di rigettarlo nel merito.
2. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
3. In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché asseritamente esorbitante rispetto alla competenza per valore dell'Arbitro. Al riguardo rileva che la domanda della società ricorrente sarebbe *"limitata alla somma di euro 100.000,00, al solo fine di eludere i limiti della competenza dell'ABF"*. In particolare, pur quantificato il danno in € 113.492,60, ossia in misura pari al valore facciale delle cambiali insolute, la società ricorrente ha discrezionalmente ridotto la pretesa azionata nella presente del 30%, per giungere a una pretesa pari a € 79.444,82, cui ha sommato € 18.368,20 a titolo di danno derivante dalle ulteriori fatture emesse. L'eccezione non merita accoglimento, in quanto la società ricorrente ha la possibilità di rifarsi nei confronti del debitore. Pertanto, il risarcimento deve essere parametrato al rischio di insolvenza dello stesso debitore. La società ricorrente ha individuato questa soglia nella percentuale sopra indicata, giustificando la propria impostazione difensiva.
4. Nel merito, la controversia concerne la sussistenza di profili di responsabilità della banca in ordine alla mancata levata del protesto con riferimento ad alcuni effetti cambiari, domiciliati presso altra banca, che la società ricorrente – correntista della resistente – ha presentato per l'incasso precedentemente alle relative scadenze. In particolare, la ricorrente contesta alla resistente di non aver adempiuto –

essenzialmente in termini di mancata adozione della diligenza professionale – gli obblighi scaturenti dal mandato all'incasso di alcuni effetti cambiari, restituiti impagati dopo oltre un anno. Di qui, la società ricorrente chiede il risarcimento dei danni, che quantifica in complessivi € 97.917,02, di cui € 79.444,82 pari al 70% di € 113.492,60; 18.368,20 euro a titolo di danno derivante dalle ulteriori fatture emesse nei confronti del proprio debitore, posto che la condotta della banca resistente avrebbe fondato un erroneo convincimento in ordine alla solvibilità del cliente della ricorrente; € 104,00 euro a titolo di commissioni e spese illegittimamente addebitate dalla resistente.

5. La banca, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso perché esorbitante dalla competenza per valore dell'Arbitro, afferma la piena legittimità del proprio operato. Nel dettaglio, la resistente precisa che le somme portate dalle cambiali presentate per l'incasso sono state accreditate alla ricorrente salvo buon fine, giusta il disposto dell'art. 1829 cod. civ. Deduce inoltre che la domanda di danni sarebbe infondata, posto anzitutto che la mancata levata del protesto non ha nella specie precluso alcuna iniziativa alla ricorrente e fermo restando che essa ricorrente è stata negligente nella misura in cui non ha verificato le condizioni patrimoniali del proprio cliente, e in ogni caso non dimostrata.
6. Pertanto, questo Collegio è investito dell'accertamento della sussistenza di profili di negligenza nell'operato della resistente e, per il caso sussista una violazione degli obblighi di diligenza professionale incombenti sulla banca, ad accertare e liquidare il danno eventualmente patito dalla società ricorrente.
7. In proposito, risulta pacifico tra le parti che, nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2017 e il 6 novembre 2019, la società ricorrente ha presentato per l'incasso in anticipo rispetto alle scadenze risultanti dai titoli 28 cambiali, chiedendo l'accredito dei relativi importi sul conto corrente in essere presso la banca resistente.
8. I titoli per i quali è controversia costituiscono dei "pagherò cambiari", in cui l'emittente è obbligato c.d. diretto, mentre nella cambiale tratta il traente è obbligato in via di regresso, posto che l'obbligato diretto è il trattario c.d. accettante (arg. ex artt. 49 e 103 R.D. 14 dicembre 1933, 1169).
9. Deve inoltre osservarsi che i suddetti titoli sono tutti domiciliati presso un diverso intermediario. Ai sensi dell'art. 4 del citato R.D. 14 dicembre 1933, 1169 (disposizione dettata per la cambiale tratta, ma applicabile anche al vaglia cambiario in virtù del rinvio operato dal successivo art. 102), la domiciliazione può essere propria o impropria. Nel primo caso, il pagamento è eseguito dal terzo domiciliato; nel secondo caso, il pagamento è eseguito dall'emittente (ma nel domicilio del terzo). Salvo diversa indicazione nella "dichiarazione cambiaria", la domiciliazione s'intende *propria* e, nella prassi bancaria, comporta che la banca domiciliataria diviene incaricata del c.d. ritiro effetti.
10. Risulta inoltre pacifico tra le parti che i titoli sono stati presentati alla resistente con anticipo rispetto alle relative scadenze e sono stati restituiti insoluti a notevole distanza di tempo. In particolare, la società ricorrente deduce che il riaddebito dell'importo dei titoli – che era stato inizialmente accreditato sul conto corrente salvo buon fine – ha avuto inizio a partire dal 28 novembre 2019 e produce in blocco gli "*effetti cambiari dichiarati insoluti alla data del 3_12_2019*", unitamente alle distinte contabili di riaddebito dei singoli pagherò cambiari. Da tale documento sembra potersi evincere che i titoli insoluti siano stati resi alla ricorrente in data 5 dicembre 2019.
11. Ciò premesso, il mandatario è – fra l'altro – obbligato "*a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o le modificazioni del*

mandato” (art. 1710 cod. civ.), “*senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato*” (art. 1712 cod. civ.) e a “*rendere al mandante il conto del suo operato*”. Occorre inoltre ricordare che l’obbligo di diligenza ex art. 1710 cod. civ. è quello della diligenza professionale, laddove il mandatario sia una banca, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 21 maggio 2018, n. 12477.

12. L’esame dei fatti induce ad affermare che il mancato pagamento di un effetto cambiario va comunicato alla clientela con estrema tempestività. Nel caso di specie non può quindi dubitarsi della condotta inadempiente dell’intermediario resistente (v. in proposito Coll. ABF Milano, n. 8991/15). I danni nella misura lamentata dalla parte ricorrente non risultano sufficientemente allegati e provati, non essendo stato illustrati e dimostrato alcun significativo elemento per poter dedurre anche solo una concreta perdita di chance.
13. Per quanto concerne il risarcimento del danno subito, occorre osservare che, ove tempestivamente informata, la società ricorrente avrebbe verificato le condizioni patrimoniali del debitore ed evitato di stipulare ulteriori contratti. Tuttavia, in tema di mancata levata del protesto, il Collegio di Coordinamento si è espresso – ancorché in tema di assegni, ma con interpretazione almeno in parte valevole anche per la cambiale e il vaglia cambiario – affermando che la finalità sottesa alla levata del protesto è principalmente quella di consentire l’azione nei confronti degli obbligati di regresso, ma fermo restando che detto istituto assolve anche a finalità ulteriori nell’interesse del portatore del titolo, su tutte quella funzione compulsiva dell’adempimento (Coll. di Coordinamento ABF, n. 2567/13). Orbene, il fatto che i titoli per i quali è controversia siano pagherò cambiari sembra limitare la portata lesiva della mancata levata del protesto, atteso che la società ricorrente ha mantenuto intatta l’azione diretta nei confronti del proprio debitore emittente i titoli (e cfr. per considerazioni analoghe Coll. ABF Roma, n. 4646/14, resa rispetto a un assegno non trasferibile). Alla luce di quanto esposto, la società ricorrente ha diritto a un risarcimento pari a € 35.000,00, determinato in via equitativa. Non può invece essere accolta la domanda concernente la refusione delle spese di assistenza professionale, in quanto la stessa non è supportata da elementi probatori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e dispone che quest’ultimo corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in via equitativa. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA